



# STATUTO

DEL

# COMUNE

DI

# OMEGNA

**Approvato con Delibera CC nr. 49 del 02/03/1992**

Modificato con:

Delibera n. 59 del 21/09/1993 – Delibera n. 9 del 05/02/2001 – Delibera n. 64 del 08/10/2001  
Delibera n. 27 del 03/04/2002 – Delibera n. 62 del 11/07/2002 – Delibera n. 116 del 12/12/2002  
Delibera 119 del 27/11/2003

# INDICE GENERALE

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 Comune di OMEGNA
- Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Tutela della salute e assistenza
- Art. 5 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 6 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 7 Assetto e utilizzazione del territorio
- Art. 8 Sviluppo economico
- Art. 9 Programmazione economico - sociale e territoriale
- Art. 10 Partecipazione e cooperazione
- Art. 11 Servizi pubblici
- Art. 12 Rapporti con la Comunità Montana

## TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

### *CAPO I - I Consiglieri comunali*

- Art. 13 Il Consigliere comunale
- Art. 14 Doveri del Consigliere
- Art. 15 Poteri del Consigliere
- Art. 16 Dimissioni del Consigliere
- Art. 17 Consigliere Anziano
- Art. 18 Gruppi consiliari

### *CAPO II - Il Consiglio Comunale*

- Art. 19 Il Consiglio comunale. Poteri
- Art. 20 Prima adunanza, convalida degli eletti ed elezione del Presidente
- Art. 21 Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 22 Ordine del Giorno
- Art. 23 Consegn a dell'avviso di convocazione
- Art. 24 Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 25 Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 26 Pubblicità delle sedute
- Art. 27 Delle votazioni
- Art. 28 Commissioni consiliari permanenti, Commissioni Speciali, Gruppi di lavoro e di consultazione
- Art. 29 Commissioni d'inchiesta
- Art. 30 Regolamento interno

### CAPO III - La Giunta Comunale e il Sindaco

#### Sezione I<sup>^</sup>

##### Elezione - Durata in carica - Revoca

- Art. 31 Composizione della Giunta Comunale
- Art. 32 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori
- Art. 33 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 34 Durata in carica - Surrogazioni
- Art. 35 Mozione di sfiducia
- Art. 36 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco
- Art. 37 Decadenza dalla carica di Assessore
- Art. 38 Revoca degli Assessori

#### Sezione II<sup>^</sup>

##### Attribuzioni e Funzionamento della Giunta

- Art. 39 Organizzazione della Giunta
- Art. 40 Attribuzioni della Giunta
- Art. 41 Adunanze e deliberazioni

### CAPO IV - Funzioni e competenze del Sindaco

- Art. 42 Funzioni
- Art. 43 Competenze

## TITOLO III **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### CAPO I - Istituti della partecipazione

- Art. 44 Libere forme associative
- Art. 45 Consultazioni
- Art. 46 Diritto di petizione e di interrogazione
- Art. 47 Diritto d'iniziativa
- Art. 48 Procedura per l'approvazione della proposta
- Art. 49 Referendum consultivo
- Art. 50 Consultazione popolare

### CAPO II - Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso e di informazione

- Art. 51 Diritto di partecipazione e comunicazioni dell'avvio al procedi-

mento  
Art. 52 Pubblicità degli atti e diritto di accesso

### CAPO III - Il Difensore Civico

Art. 53 Istituzione. Attribuzione  
Art. 54 Nomina  
Art. 55 Requisiti  
Art. 56 Durata in carica, decadenza e revoca  
Art. 57 Sede, dotazione organica, indennità  
Art. 58 Rapporti con gli organi comunali  
Art. 59 Modalità e procedure dell'intervento  
Art. 60 Difensore civico della Comunità Montana

### CAPO IV - Partecipazione e decentramento

Art. 61 Istituzione dei Comitati di Quartiere  
Art. 62 Il Consiglio di Quartiere  
Art. 62Bis Disciplina transitoria per la nomina dei Consigli di Quartiere  
Art. 63 Attribuzioni del Consiglio di Quartiere  
Art. 64 Il Presidente del Consiglio di Quartiere  
Art. 65 Istituti della partecipazione

## **TITOLO IV**

### **L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

#### CAPO I - L'Amministrazione comunale

Art. 66 Principi e criteri direttivi  
Art. 67 Personale  
Art. 68 Segretario comunale  
Art. 69 Vice segretario  
Art. 70 Compiti dirigenziali  
Art. 71 Incarichi di dirigenza e collaborazioni esterne

#### CAPO II - Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Art. 72 Costituzione e partecipazione  
Art. 73 Istituzioni  
Art. 74 Vigilanza e controlli  
Art. 75 Personale

## TITOLO V

### **L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

- Art. 76 Demanio e patrimonio
- Art. 77 Beni patrimoniali disponibili
- Art. 78 Contratti
- Art. 79 Contabilità e bilancio
- Art. 80 Controllo economico- finanziario
- Art. 81 Controllo gestione

## TITOLO VI

### **L'ATTIVITA' NORMATIVA**

- Art. 82 Ambito di applicazione dei regolamenti
- Art. 83 Procedimento di formazione dei Regolamenti
- Art. 84 Pubblicità delle spese elettorali

## TITOLO VII

### **REVISIONE DELLO STATUTO**

- Art. 85 Modalità

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

#### **Articolo 1**

##### **Comune di O M E G N A**

1. Il Comune di Omegna è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali che riguardano la comunità locale costituita dai cittadini che risiedono o che operano ad Omegna.

#### **Articolo 2**

##### **Territorio, gonfalone e stemma**

1. Il Comune di Omegna è storicamente il capoluogo dell'intera area cusiana ed in quanto comune montano è sede della Comunità Montana Cusio Mottarone. E' storicamente costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo e delle frazioni e borgate di:

Agrano, Bagnella, Borca, Brughiere, Canova del Vescovo, Cireggio, Cranna, Crusinallo, Gattugno, Pescone, San Fermo, Sasso Gambello e Verta.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti ad Omegna.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

#### **Articolo 3**

##### **Finalità**

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia che sono patrimonio storico della città ed anche gli ideali della Resistenza, di cui Omegna è stata protagonista importante. Esso concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la realizzazione di tali principi.

2. Rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

3. Intende perseguire una reale uguaglianza di opportunità fra i due sessi, rimuovendo ogni discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne, valorizzando la diversità delle esperienze femminili, anche attraverso progetti specifici di azioni positive.

4. Il Comune riconosce la famiglia quale soggetto sociale ed opera affinché tutte le nuove e diverse soggettività trovino nella comunità locale le condizioni per la propria realizzazione.

5. In quanto Comune montano e capofila della Comunità Montana "Cusio Mottarone", promuove e sostiene la valorizzazione delle risorse umane presenti nel territorio della Comunità e dell'intero Cusio, favorendo ogni iniziativa concertata con la comunità e con gli altri Comuni.

6. Promuove ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.

#### **Articolo 4**

##### ***Tutela della salute e assistenza***

1. Il Comune concorre a garantire, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Riconosce il valore della vita umana, opera affinché venga rispettata la dignità di ogni persona indipendentemente da razza, sesso, religione, età, classe sociale e appartenenza culturale.

3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, riconoscendo il ruolo del volontariato come libera espressione della comunità locale. Il volontariato svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale.

#### **Articolo 5**

##### ***Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico***

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

#### **Articolo 6**

##### ***Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero***

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, in tutte le sue diverse espressioni di lingua, di costume e di tradizioni presenti sul suo territorio, anche favorendo l'istituzione di apposite Consulte.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'art. 76, comma 2, del presente Statuto.

## **Articolo 7**

### **Assetto e utilizzazione del territorio**

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

## **Articolo 8**

### **Sviluppo economico**

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

## **Articolo 9**

### **Programmazione economico-sociale e territoriale**

1. Il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

## **Articolo 10**

### **Partecipazione e cooperazione**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia ed altri.

3. In particolare, per le iniziative da realizzare in zona montana, il Comune darà priorità agli accordi di programma con la Comunità Montana.

#### **Articolo 11\***

##### **Servizi Pubblici**

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura, dimensione e rilevanza economica, non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società di capitali;
- c) la delega alla Comunità Montana;
- d) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- e) la concessione a terzi;
- f) apposite istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

#### **Articolo 12**

##### **Rapporti con la Comunità Montana**

1. La gestione di servizi associati con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana è di norma affidata alla medesima. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi e modi ed i costi della gestione delegata.

## **TITOLO II**

### L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

#### **CAPO I**

##### **I Consiglieri comunali**

#### **Articolo 13**

##### ***Il Consigliere comunale***

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

#### **Articolo 14**

##### ***Doveri del Consigliere***

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

#### **Articolo 15**

##### ***Poteri del Consigliere***

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Ciascun Consigliere può essere delegato dal Sindaco ad occuparsi di specifici settori e problemi dell'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 16\***

##### ***Dimissioni del Consigliere***

1. Le dimissioni dei Consiglieri comunali devono essere presentate singolarmente per iscritto al Presidente del Consiglio ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

## **Articolo 17**

### **Consigliere Anziano**

1. E' Consigliere Anziano il Consigliere che, alle elezioni, ha ottenuto la cifra individuale più alta (voti di lista più voti di preferenza).

## **Articolo 18**

### **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

## **CAPO II**

### **Il Consiglio comunale**

## **Articolo 19\***

### **Il Consiglio comunale. Poteri**

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

## **Articolo 20\***

### **Prima adunanza, convalida degli eletti ed elezione del Presidente**

1. Nella prima adunanza del nuovo Consiglio comunale si procede alla convalida degli eletti ed all'elezione del Presidente del Consiglio.

2. Il neo-Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Consigliere Anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 24 e 25 del presente Statuto.

6. Il Presidente del Consiglio viene eletto a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

### **Articolo 21\***

#### **Convocazione e presidenza del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
  - a) per iniziativa del Presidente;
  - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica o del Sindaco.
4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge, previa diffida.
6. In assenza del Presidente, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere Anziano presente.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

### **Articolo 22\***

#### **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio. Per la visione degli atti iscritti all'ordine del giorno la documentazione deve essere depositata in Segreteria per la consultazione, fatti salvi i casi d'urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza escluso il giorno di riunione.
2. In ogni caso di cessazione dalla carica di Consigliere Comunale, la relativa surrogazione deve essere iscritta al primo punto della adunanza consiliare immediatamente successiva.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

### **Articolo 23**

#### **Consegna dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale ai Consiglieri, nei seguenti termini:
  - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, escluso il giorno di notificazione e quello in cui ha luogo la riunione;
  - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

### **Articolo 24\***

#### **Numero legale per la validità delle sedute**

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Qualora nella seduta di prima convocazione non vengano discussi, nè formalmente rinviati con apposita votazione, alcuni punti all'ordine del giorno causa il venir meno del numero legale, tali punti saranno trattati in altra seduta consiliare, considerata di seconda convocazione.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
- a) Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

#### **Articolo 25\***

##### **Numero legale per la validità delle deliberazioni**

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza:
- a) coloro che si astengono;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
  - c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

#### **Articolo 26**

##### **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

#### **Articolo 27**

##### **Delle votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

#### **Articolo 28\***

##### **Commissioni consiliari permanenti, Commissioni speciali, Gruppi di lavoro e di consultazione**

1. Il Consiglio comunale istituisce Commissioni consiliari permanenti.
2. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi, ma solo consultivi.
3. Per particolari esigenze, possono essere istituite Commissioni speciali con gli stessi criteri di cui ai commi precedenti.

4. Il Consiglio Comunale può istituire gruppi di lavoro e di consultazione a supporto della propria attività istituzionale.

5. Il Regolamento disciplina il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata degli organismi di cui al presente articolo, garantendo negli stessi la presenza della minoranza.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 62 dell'11.7.2002.

#### **Articolo 29**

##### **Commissioni d'inchiesta**

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

#### **Articolo 30**

##### **Regolamento interno**

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

## **CAPO III**

### **La Giunta Comunale e il Sindaco**

#### **SEZIONE I**

##### **Elezione - Durata in carica - Revoca**

#### **Articolo 31\***

##### **Composizione della Giunta Comunale**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a sei e non superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio. \*\*

2. Nella Giunta comunale sono di norma rappresentati entrambi i sessi.

3. Gli Assessori intervengono alle sedute consiliari con diritto di parola ma non di voto.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

\*\* comma così modificato con deliberazione C.C. n. 116 del 12.12.2002.

### **Articolo 32\***

#### ***Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori***

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini e gli Assessori sono nominati con le modalità previste dalla legge.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

### **Articolo 33**

#### ***Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore***

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

### **Articolo 34\***

#### ***Durata in carica - Surrogazioni***

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di dimissioni, di impedimento permanente, di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco ai sensi di legge.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede a nominare un nuovo Assessore.

4. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume le funzioni o incarica altro Assessore.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

### **Articolo 35\***

#### ***Mozione di sfiducia***

1. Il Sindaco e la Giunta comunale rispondono del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco, gli Assessori e lo stesso Consiglio comunale cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

4. La mozione motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti il Consiglio viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata agli interessati.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

### **Articolo 36\***

#### ***Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco***

1. Le dimissioni del Sindaco, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, la sospensione e il decesso determinano lo scioglimento del Consiglio comunale. In caso di impedimento temporaneo, assenza o sospensione del Sindaco, il Vice-sindaco ne assume le funzioni.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

### **Articolo 37\***

#### ***Decadenza dalla carica di Assessore***

1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene nei casi previsti dalla legge.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

### **Articolo 38\***

#### ***Revoca degli Assessori***

1. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

## **SEZIONE II**

### **Attribuzioni e Funzionamento della Giunta**

### **Articolo 39\***

#### ***Organizzazione della Giunta***

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro Assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite, dal Sindaco.
5. Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice-sindaco.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con provvedimento del Sindaco.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni dei componenti della Giunta e le successive modifiche.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

#### **Articolo 40**

##### **Attribuzioni della Giunta**

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli Organi di partecipazione ed agli Organi burocratici.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del Bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

#### **Articolo 41**

##### **Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta di voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. La Giunta può richiedere la presenza alle proprie sedute dei Revisori dei conti, senza diritto di voto.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

## **CAPO IV**

### **Funzioni e competenze del Sindaco**

#### **Articolo 42**

##### **Funzioni**

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

#### **Articolo 43\***

##### **Competenze**

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
  - a) convoca e presiede la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
  - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
  - c) sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici comunali ed esercita le funzioni di cui all'art. 36, comma 3, della Legge 8.6.1990, n. 142;

- d) indice i referendum comunali e le consultazioni popolari;
- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo successiva approvazione della Giunta, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- h) ove lo ritenga opportuno può delegare i Consiglieri comunali ad occuparsi di particolari settori o problematiche amministrative;
- i) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
- l) può richiedere la convocazione del Consiglio comunale indicando i punti da inserire nell'ordine del giorno.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

## TITOLO III

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### CAPO I

#### Istituti della partecipazione

##### **Articolo 44**

##### ***Libere forme associative***

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, anche di volontariato. Tali associazioni possono concorrere alla gestione dei servizi comunali, quali asili nido e scuole materne, mense scolastiche, servizi sportivi, culturali, ricreativi, turistici, socio-assistenziali e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

##### **Articolo 45**

##### ***Consultazioni***

1. Il Comune si consulta, anche su loro richiesta, con le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali nonché con i cittadini promuovendo apposite assemblee.

2. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

##### **Articolo 46**

##### ***Diritto di petizione e di interrogazione***

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 45, comma 1, possono rivolgere petizioni ed interrogazioni all'Amministrazione comunale su argomenti di pubblico interesse.

2. L'Amministrazione comunale è tenuta a rispondere al primo firmatario entro trenta giorni dal ricevimento.

##### **Articolo 47**

##### ***Diritto d'iniziativa***

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da cittadini singoli o associati aventi diritto al voto

3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di uno o più Comitati di quartiere.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
  - a) revisione dello Statuto;
  - b) tributi e bilancio;
  - c) espropriazione per pubblica utilità;
  - d) designazioni e nomine.
5. Il regolamento disciplina la modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

#### **Articolo 48**

##### ***Procedura per l'approvazione della proposta***

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di 60 giorni.
2. Scaduto tale termine, la proposta è comunque iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

#### **Articolo 49**

##### ***Referendum consultivo***

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art.47, comma 4, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo qualora vi sia richiesta da parte di un Comitato Promotore costituito da almeno 50 cittadini, iscritti nelle liste elettorali comunali ed aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente.  
La richiesta del Comitato Promotore deve essere sottoscritta da almeno 1/5 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ed aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per l'accettazione e la stesura formale dei quesiti, per la raccolta, l'autenticazione ed il numero delle firme dei sottoscrittori il quesito, e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il referendum è valido se partecipa alla votazione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Il quesito che ottiene il maggior numero dei voti costituisce il parere espresso dai cittadini.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del Referendum, il Consiglio deve discutere ed approvare un provvedimento, proposto dalla Giunta comunale, che prenda atto delle scelte fatte dai cittadini e stabilisca le conseguenti disposizioni.

#### **Articolo 50**

##### ***Consultazione popolare***

1. E' ammessa la consultazione popolare della cittadinanza su particolari provvedimenti e questioni di interesse generale e/o specifico per l'intera cittadinanza, anche limitate a parti del territorio comunale.
2. La consultazione popolare è indetta dal Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta ed a voto palese dei Consiglieri assegnati.
3. Il regolamento disciplina le modalità di stesura del/dei quesito/i da sottoporre alla consultazione e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto.

## CAPO II

### Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso e di informazione

#### **Articolo 51**

##### ***Diritto di partecipazione e comunicazioni dell'avvio al procedimento***

1. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.

#### **Articolo 52**

##### ***Pubblicità degli atti e diritto di accesso***

1. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti.

## CAPO III

### Il Difensore civico

#### **Articolo 53**

##### ***Istituzione. Attribuzione***

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del Difensore civico.

2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 54**

##### ***Nomina***

1. Il Difensore civico, salvo quanto disposto al successivo art. 60, è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 59 del presente Statuto.

## **Articolo 55**

### **Requisiti**

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del comune;
- d) gli amministratori ed il personale comunale;
- e) gli amministratori ed il personale di enti o società a partecipazione comunale (consorzi, associazioni intercomunali, società miste ecc.).

## **Articolo 56**

### **Durata in carica, decadenza e revoca**

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 37, comma 3, del presente Statuto.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

## **Articolo 57**

### **Sede, dotazione organica, indennità**

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Comune.

2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

3. Al Difensore civico compete un'indennità di carica, determinata dal Consiglio Comunale all'atto dell'avvio della procedura per la nomina e comunque non superiore a quella spettante ad un Assessore Comunale lavoratore dipendente che non abbia richiesto l'aspettativa.\*

\* comma così modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 5.2.2001.

## **Articolo 58**

### **Rapporti con gli organi comunali**

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

- a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
- b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c) una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

## **Articolo 59**

### **Modalità e procedure dell'intervento**

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

## **Articolo 60**

### **Difensore civico della Comunità Montana**

1. Il Consiglio comunale può stabilire, previa intesa con la Comunità Montana, che il Difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della medesima.

## **CAPO IV**

### **Partecipazione e decentramento**

## **Articolo 61**

### **Istituzione dei Comitati di Quartiere**

1. Sono istituiti i Comitati di Quartiere, quali organismi di partecipazione e di consultazione.

2. Sono organi dei Comitati di Quartiere il Consiglio di Quartiere e il Presidente del Consiglio stesso.

3. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento dei Comitati di Quartiere e dei loro organi sono disciplinati dal regolamento.

## **Articolo 62**

### **Il Consiglio di Quartiere**

1. Il Consiglio di Quartiere rappresenta le esigenze della popolazione del Quartiere ed è nominato dal Consiglio comunale sulla base dei risultati di una consultazione popolare disciplinata dal regolamento. \*

2. Il numero dei componenti dei Consigli di Quartiere è fissato in dodici Consiglieri per i Quartieri fino a 3.000 abitanti ed in 15 per i Quartieri con popolazione superiore.

3. Sono elettori dei Quartieri gli iscritti delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.

\* comma così modificato con deliberazione C.C. n. 64 dell'8.10.2001.

#### **Articolo 62 Bis\***

##### ***Disciplina Transitoria per la nomina dei Consigli di Quartiere***

1. In via transitoria ed eccezionale ed in sede di prima applicazione della presente disposizione, i Consigli di Quartiere sono nominati dal Consiglio Comunale per la durata di 30 mesi \*\*, prescindendo dalla consultazione elettorale di cui al precedente art. 62, 1° comma.

2. Sono nominati Consiglieri per i rispettivi Quartieri, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di elettorato passivo e senza limitazione numerica in relazione a quanto disposto dal Comma 2 del precedente articolo 62, tutti coloro che hanno depositato presso la Segreteria Comunale regolare dichiarazione di presentazione di candidatura entro la data del 15.3.2002.

\* articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 27 del 3.4.2002.

\*\* comma così modificato con deliberazione C.C. n. 119 del 27.11.2003.

#### **Articolo 63**

##### ***Attribuzioni del Consiglio di Quartiere***

1. Il Consiglio di Quartiere svolge attività consultiva nelle materie indicate dal regolamento, che prevede, altresì, i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio.

#### **Articolo 64**

##### ***Il Presidente del Consiglio di Quartiere***

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni stabilite dal regolamento.

2. Il Consiglio di Quartiere, nella sua prima adunanza, elegge, nel proprio seno, il Presidente secondo le modalità previste dal regolamento.

#### **Articolo 65**

##### ***Istituti della partecipazione***

1. Nei Quartieri trovano applicazione gli Istituti della partecipazione, di cui ai precedenti Capi I e II, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

## TITOLO IV

### L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

#### CAPO I

#### L'Amministrazione comunale

##### **Articolo 66**

##### **Principi e criteri direttivi**

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai dirigenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'Ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico del Personale.

##### **Articolo 67\***

##### **Personale**

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi di legge.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
- f) le modalità da seguire per il conferimento delle collaborazioni esterne.

4. Ai messi comunali ed al personale di polizia locale sono attribuite le funzioni di messo notificatore e di conciliazione.

5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

**Articolo 68**  
**Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, sovrintende, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività.

2. Il Segretario comunale ed i dirigenti esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

**Articolo 69**  
**Vice segretario**

1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

**Articolo 70**  
**Compiti dirigenziali**

1. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

3. Spetta, inoltre, ai dirigenti:

- c) la responsabilità delle procedure adottate dalla propria struttura per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche nell'ambito del
- d) sistema di aggiudicazione fissato dalla Giunta comunale, nonché la presidenza delle relative gare. Tale responsabilità si estende alla scelta dei concorrenti da invitare alla gara ove il sistema di aggiudicazione prescelto consenta l'esercizio del potere discrezionale.
- e) la stipulazione dei contratti con le modalità stabilite dal regolamento;
- f) la presidenza delle commissioni di concorso (costituite e disciplinate secondo regolamento) per l'assunzione del personale destinato alle rispettive strutture;
- g) la formulazione delle proposte di deliberazione e l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio assegnati alle rispettive strutture, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta;
- h) l'adozione degli atti a rilevanza esterna che non siano espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune;
- i) l'emanazione di istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- j) la partecipazione agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione comunale ove la stessa lo richieda.

## **Articolo 71**

### **Incarichi di dirigenza e collaborazioni esterne**

1. Con deliberazione del Consiglio la copertura dei posti di responsabili degli uffici o dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nell'ambito della pianta organica del relativo settore, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Quale che sia il contratto, dovrà convenirsi la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato.

3. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

4. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

## **CAPO II**

### **Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale**

## **Articolo 72\***

### **Costituzione e partecipazione**

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli stessi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

3. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

## **Articolo 73\***

### **Istituzioni**

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di almeno cinque membri, nominati dal Sindaco. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e ne cura i rapporti con gli organi comunali.

3. Il direttore è nominato dal Sindaco. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4. Le modalità di elezione ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione, le relative attribuzioni nonché le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale. Lo stesso disciplina, altresì, l'organizzazione interna, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

\* articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

#### **Articolo 74**

##### ***Vigilanza e controlli***

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale

di cui ai precedenti articoli, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti, che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli stessi.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

#### **Articolo 75**

##### ***Personale***

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

## TITOLO V

### L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### **Articolo 76**

##### ***Demanio e patrimonio***

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

#### **Articolo 77**

##### ***Beni patrimoniali disponibili***

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili sono dati in affitto con l'osservanza delle norme di legge e con criteri di redditività.

#### **Articolo 78**

##### ***Contratti***

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 32, lett. m), della Legge 8.6.1990, n. 142 sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

#### **Articolo 79**

##### ***Contabilità e bilancio***

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente ai sensi dell'art. 39, comma 4, del presente Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 3, punto d).
3. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile.
4. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

### **Articolo 80**

#### **Controllo economico-finanziario**

1. I dirigenti sono tenuti a verificare periodicamente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

### **Articolo 81**

#### **Controllo gestione**

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di esercizio del controllo di gestione.

## TITOLO VI

### L'ATTIVITA' NORMATIVA

#### **Articolo 82**

##### ***Ambito di applicazione dei regolamenti***

1. I regolamenti di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono avere efficacia retroattiva;
- d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco, o agli Assessori da lui delegati, adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

#### **Articolo 83**

##### ***Procedimento di formazione dei regolamenti***

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, ai Comitati di Quartiere, ai cittadini, ai sensi dell'art. 46 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale.

#### **Articolo 84\***

##### ***Pubblicità delle spese elettorali***

1. A norma dell'art. 30 della legge 27.3.1993, n. 81 il Consiglio comunale approva apposito regolamento che disciplina la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni comunali.

\* articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.

## TITOLO VII

### REVISIONE DELLO STATUTO

#### **Articolo 85**

##### **Modalità**

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di legge.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE\***

- I. I regolamenti interni del Consiglio comunale, della Giunta e delle Commissioni Consiliari sono deliberati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- II. I regolamenti sull'istituzione dei Comitati di Quartiere, sulle modalità di intervento del Difensore civico, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo Statuto.
- III. Le norme dello Statuto modificate ai sensi della legge 27.3.1993 n. 81, assumono efficacia a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge medesima.

\* disposizioni così modificate con deliberazione C.C. n. 59 del 21.9.1993.